

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3701

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOIDI, BREGANZE, GUERRIERI FILIPPO, BISANTIS, PUCCI ERNESTO, MERENDA, ANDREUCCI, PENNACCHINI, AMODIO FRANCESCO, GORRIERI ERMANN0, TOZZI CONDIVI, FRACASSI, RESTIVO, ROCCHETTI, COCCO MARIA, RUSSO SPENA, SCARLATO, DE' COCCI, SCHIRATTI, NAPOLITANO FRANCESCO, BIMA, VIVIANI ARTURO, SAMMARTINO**

*Presentata il 30 marzo 1962*

### Nuove norme in materia di previdenza e di assistenza forense

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da qualche tempo il problema della previdenza forense tiene impegnata l'attenzione del Foro e quella del Parlamento, attraverso discussioni, polemiche e proposte che si vanno facendo sempre più frequenti.

Ma è doveroso per chi è chiamato ad esercitare il mandato parlamentare osservare con particolare e sensibile scrupolo le origini, le cause, gli obiettivi concreti dei movimenti sociali tendenti a nuova produzione legislativa, affinché, venuto il momento di intervenire, egli possa intervenire con piena consapevolezza di legislatore, per risolvere e comporre i movimenti stessi nella normativa giuridica più appropriata agli interessi generali. Questo compito noi — già bene informati, in via generale, del problema della previdenza e dell'assistenza forense, per la nostra qualità di *avvocati militanti* — ci siamo imposto e crediamo di avere onestamente espletato sottoponendo alla vostra approvazione la presente proposta di legge.

Che la categoria forense italiana, forte oggi di circa 35 mila unità, sia ormai unanime nel riconoscimento della necessità della previdenza obbligatoria non è dubbio, e

parimenti non è dubbio che essa unanimemente ritenga insufficiente l'attuale disciplina della materia. Oggi, sul piano legislativo, il problema si presenta quindi quale problema di sistema e di mezzi allo scopo di sostituire al regime giuridico-finanziario dell'attuale previdenza obbligatoria un regime giuridico-finanziario più rispondente alle esigenze della categoria. Ed è nella individuazione di tali esigenze — e della loro legittimità — che acquista particolare rilievo la indagine sulle origini, sulle cause e sugli obiettivi concreti dei movimenti cui si è ora accennato.

A tali fini occorre fare una doverosa distinzione e tener conto di certi elementi di fatto incontestabili quanto significativi.

La distinzione, che a voi, onorevoli colleghi, non può sfuggire, è quella che obiettivamente si pone tra organi rappresentativi legali della categoria forense e singoli appartenenti ad essa, sia pure associati e costituenti gruppi che si sono data una loro privata organizzazione. È ovvio che, per il rispetto sempre dovuto alle istituzioni, la voce degli organi rappresentativi legali deve ritenersi fornita di un'autorità non

paragonabile a quella del singolo o dell'aggruppamento privato.

Gli elementi di fatto incontestabili e significativi sono i seguenti: che dal 1933 (data della prima legge emanata nella materia di cui ci occupiamo) al 1947, data del I Congresso nazionale giuridico-forense tenutosi in Firenze, la categoria forense non dette peso alla previdenza obbligatoria, e tanto meno si occupò di rinforzarne le basi e perfezionarne gli obiettivi; che finalmente al II Congresso giuridico-forense tenutosi in Napoli nel 1949, dopo aspra battaglia pro e contro, rimase vittoriosa la corrente positiva, che invocava la riforma della legge previdenziale attraverso la creazione di un nuovo istituto che sostituisse l'inefficiente Ente di previdenza allora esistente; che tale nuovo istituto venne creato con la legge 8 gennaio 1952, n. 6, la quale sostituì all'Ente di previdenza, che veniva soppresso, la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza, amministrata esclusivamente da avvocati sotto le direttive generali di un Comitato di delegati eletti tra gli avvocati cassazionisti, uno per ciascun Distretto di Corte d'appello; che tale Comitato redasse nel 1956 un progetto di riforma urgente che, fatto proprio dal Ministero di grazia e giustizia, fu approvato dalle Commissioni di Giustizia del Senato e della Camera dei deputati in sede legislativa, in via di emendamento sostitutivo di una proposta di legge di iniziativa parlamentare e costituì la legge n. 991 dell'anno predetto; che il lavoro del Comitato dei delegati della Cassa nazionale ai fini di una riforma più ampia e di carattere stabile continuò e fu condotto con grande cautela sul piano giuridico, statistico, economico, finanziario, dando luogo, nello scorso anno 1961, dapprima ad un progetto preliminare del presidente avvocato Mario Moschella e ad uno studio attuariale di controllo effettuato da un eminente Collegio di tecnici (il professor de Meo, titolare della cattedra di statistica economica alla Facoltà di scienze statistiche ed attuariali dell'Università di Roma e presidente dell'Istituto centrale di statistica; il professor Ottaviani, titolare della cattedra di matematica finanziaria ed attuariale nella stessa Facoltà; il dottor Fucelli, attuario principale presso la Direzione generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni) poi ad altre dieci relazioni dello stesso Collegio su proposte varie formulate in sede di esame del progetto preliminare, infine al progetto definitivo redatto dallo stesso presidente della Cassa; che tale progetto

definitivo, accompagnato da un'amplissima relazione illustrativa, fu comunicato dalla Presidenza della Cassa nazionale al Presidente della Commissione di Giustizia della Camera dei deputati, al Ministro ed al Sottosegretario di Stato di grazia e giustizia e a tutti i Consigli dell'Ordine d'Italia; che già molti Consigli dell'Ordine hanno espresso alle Commissioni parlamentari di Giustizia ed al Ministero di grazia e giustizia la loro adesione al detto progetto definitivo, mentre altri voti continuano ad affluire; che mentre tra il 1952 e il 1956, quando il patrimonio della Cassa era molto modesto, non si notò nella categoria forense se non qualche voce isolata invocante il miglioramento delle pensioni, la polemica aumentò poi di intensità, fino a diventare vivace, a mano a mano che per i benefici derivanti dalla legge n. 991 del 1956 e per la saggia amministrazione della Cassa il patrimonio di questa andò assumendo più rilevanti proporzioni, dando a taluni l'impressione che ormai le alte pensioni fossero, senza troppi sacrifici, a portata di mano.

Tutto ciò considerato, onorevoli colleghi, è a noi sembrato ovvio che il Parlamento — dovendo provvedere alle serie istanze di una elevata categoria professionale quale quella degli avvocati — deve anzitutto evitare provvedimenti di malintesa opportunità, che servirebbero soltanto a procrastinare e a rendere più difficile la riforma necessaria; ma deve anche, e rapidamente, per non alimentare artificiosi quanto pericolosi contrasti, dare alla previdenza forense un ordinamento attentamente controllato nei principi, negli obiettivi e nei mezzi finanziari affinché — dopo ben trent'anni di tentativi svogliati o preparatori o mal riusciti — l'Ordine possa finalmente contare su un regime previdenziale solido e stabile e possa dedicarvi in tranquillità le sue cure.

In questo spirito abbiamo studiato tutto il materiale predisposto con tanta accuratezza dalla Cassa nazionale di previdenza: progetto debitamente articolato, relazione del presidente avvocato Moschella che lo accompagna, relazioni attuariali, assumendoci anche l'onere di ulteriori informazioni dirette presso gli uffici della Cassa. Da tale studio abbiamo tratto la convinzione che il Comitato dei delegati della Cassa ha risposto in pieno alla fiducia della categoria e che il progetto rimesso dal presidente della Cassa alla Commissione di Giustizia della Camera dei deputati ed al Governo merita di essere tradotto in legge con la più celere procedura.

Vogliamo anzi aggiungere che, se frequente fosse la fortuna di trovarsi di fronte a progetti elaborati con tanta preparazione specifica ed obiettività e redatti con tanta precisione tecnica, il compito del legislatore sarebbe assai più facile e le leggi modello non sarebbero così rare, come purtroppo son diventate nell'attuale complessità del lavoro legislativo del nostro Parlamento.

Si è perciò che noi facciamo nostro il progetto della Cassa e ve ne proponiamo l'approvazione.

Il progetto si ispira alla constatazione che il problema della previdenza forense non presenta difficoltà di soluzione che non possano essere superate, se si opera con leale determinazione dei suoi limiti e delle possibilità della categoria.

Il primo limite che la Cassa ha dovuto esaminare è quello degli aventi diritto alle prestazioni, il cui numero ha un peso determinante sulla spesa e conseguentemente sulla adeguatezza dell'entrata. All'uopo occorre che la previdenza sia riservata a coloro che effettivamente e per un certo numero d'anni continuativi esercitano la professione forense, lasciandone fuori tutti gli iscritti agli albi che non la esercitano o la esercitano a rari intervalli. Il progetto mantiene l'attuale sistema delle iscrizioni alla Cassa, per il quale vengono iscritti d'ufficio gli avvocati e procuratori tassati di ricchezza mobile per reddito professionale e, all'infuori di questi, vengono iscritti a domanda soltanto coloro che documentino al competente organo della Cassa la loro effettiva e continuativa attività professionale, anche se gli uffici fiscali non la ritengano di reddito superiore al minimo imponibile.

Il secondo limite è quello dell'età pensionabile, essendo manifesto che l'onere finanziario delle pensioni è tanto più pesante quanto più lungo sia il decorso della prestazione; naturalmente tale limite va coordinato da un lato con il periodo di durata delle contribuzioni, dall'altro con la caratteristica inalienabile della libera attività professionale in genere, e dell'attività forense in particolare, che è quella della durata oltre qualsiasi prestabilito traguardo d'età (vi sono avvocati che anche oltre gli 80 anni continuano a dare alla società il frutto preziosissimo del loro ingegno e della loro preparazione; V. E. Orlando aveva raggiunto i 90 anni e ancora discuteva vigorosamente in Cassazione e in Consiglio di Stato). Il progetto, conseguentemente, fissa il limite pensionabile di 70 anni soltanto per quegli avvocati

che in ragione della loro età non possano raggiungere i 40 anni di contribuzione, rendendo invece possibile il pensionamento a 64, 65, 66 anni e così via agli avvocati che a tale età compiano il quarantennio di contribuzione; e non esige per alcun avvocato la cancellazione dagli albi come condizione del pensionamento, limitando soltanto la pensione a due terzi del suo ammontare fino a quando il pensionato continui ad esercitare la professione, il che implica, tra l'altro, il suo minor bisogno.

Il terzo limite sta nei tipi di pensione e nel rispettivo ammontare. Una istituzione previdenziale non può contentarsi dell'erogazione di pensioni dirette che già sono di due tipi (vecchiaia ed invalidità) ma deve provvedere anche alle pensioni di reversibilità e a quelle che si sogliono chiamare pensioni indirette, o « trattamenti per morte prematura » in quanto l'iscritto muore, lasciando coniuge superstite e figli minori o inabili, prima del raggiungimento dell'età pensionabile. È chiaro poi che mentre nessuna pensione può accordarsi a chi, o alla famiglia di chi, non abbia dato la sua contribuzione per un numero minimo di anni — naturalmente diverso secondo che trattisi di pensione diretta di vecchiaia, di pensione diretta di invalidità, di pensione indiretta per morte prematura — non si può dare la pensione nella identica misura a chi abbia contribuito solo per il periodo minimo e a chi abbia contribuito per un periodo tra il minimo e il massimo e a chi abbia contribuito per il periodo massimo, giacché tale sistema abbatterebbe il pilastro fondamentale del diritto, che è proporzione tra oneri e vantaggi. Ma va considerata tuttavia la situazione di coloro che, trovandosi già ad una certa età, hanno contribuito e contribuiranno, complessivamente, per periodi inferiori al minimo e in troppo modesta misura: se essi, alla stregua della normativa ordinaria, non possono pretendere vere e proprie pensioni (e tanto meno pensioni eguali o addirittura superiori a quelle dovute agli altri) è pur giusto che un trattamento vitalizio, raggiunti i 70 anni, ce l'abbiano. Peraltro è evidente che dal giusto si sconfinerebbe nell'ingiusto se tale trattamento, fondato più sulla solidarietà di categoria che non sul diritto, assumesse proporzioni tali da compromettere gli autentici diritti dei pensionandi successivi.

Tutta questa materia è regolata nel progetto in un modo che a noi sembra altamente soddisfacente, in funzione di un onere di

spesa determinato con la consapevolezza della sua sostenibilità. In particolare il problema del contemperamento delle aspettative degli « anziani » (coloro che alla data dell'entrata in vigore della legge n. 6 del 1952 avevano già superato i 50 anni di età) e delle aspettative dei « giovani » (coloro che a quella data non avevano superato i 50 anni e tutti coloro che di anno in anno, a partire da oggi, entreranno nella professione in età utile per il compimento del periodo minimo di contribuzione) viene conseguito col più largo spirito di solidarietà. All'anziano, infatti, si dà una pensione minima di lire 40.000 mensili — anche se abbia contribuito alla Cassa per un anno solo — aumentabile, per le successive leve di anziani, fino a lire 48.500 e, gradatamente, secondo il numero di anni di contribuzione alla Cassa, fino a lire 71.500 mensili (aumentabili ancora, in ragione di lire 3.000 mensili per ogni ulteriore anno oltre il compimento del 70°, se l'anziano chiederà la pensione al 71°, al 72° anno di età e così via, e se nel momento in cui la chiederà avrà 22 o 23 anni ecc. di contribuzione alla Cassa). Il « giovane » partirà dal minimo di 83.000 lire mensili, con 25 anni di contribuzione alla Cassa e se ed in quanto possano essere conteggiati a suo favore 16 anni di iscrizione al soppresso Ente di previdenza, per arrivare, con 40 anni di contribuzione alla Cassa, alla pensione massima di lire 120.000 mensili. Si noti — per cogliere in pieno l'equilibrio del progetto — che il più giovane degli anziani (colui che aveva appena compiuto i 50 anni alla entrata in vigore della legge del 1952) percepirà a 70 anni la pensione di lire 68.500 e che il più anziano dei giovani (colui che aveva compiuto i 49 anni e non ancora i 50 a quella data) percepirà a 70 anni la pensione di lire 71.500.

Quanto alle possibilità della categoria occorre naturalmente riferirsi alla capacità contributiva media, non facendosi deviare dai casi di altissima capacità, ma neanche da quelli di capacità bassissima o nulla, che sono ancor più eccezionali dei primi. A questa realtà si attiene il progetto quando fissa il contributo personale nella misura del 4 per cento del reddito di ricchezza mobile con un minimo di lire 60.000 annue di contributo (ossia di lire 5.000 mensili) per l'avvocato che non abbia superato i 35 anni di età e di lire 100.000 annue (pari a poco più di lire 8.300 mensili) per l'avvocato che abbia superato detta età.

Stabiliti i limiti del suo onere e le possibilità contributive della categoria, la Cassa

si è proposto il problema tecnico-finanziario dell'adeguatezza dei mezzi agli scopi. Anche qui un autentico principio domina la materia: il principio, cioè, che in una previdenza di categoria (*sostenuta dallo Stato solo in quanto esso dà, con la legge, lo strumento del reperimento dei mezzi, e non già con mezzi attinti dalle finanze statali*) la categoria ha l'onere di predisporre nella maniera più chiara il quadro delle entrate e delle uscite, in periodo di transizione ed in periodo di regime, tenendo conto che il periodo di transizione implica una spesa costantemente crescente fino al raggiungimento di quella punta che diventa poi la spesa costante del periodo di regime. A questo principio se ne innesta un altro, non meno importante in una pensione di categoria e soprattutto se la categoria sia quella degli avvocati: quello della *certezza* delle prestazioni per *tutti* gli aventi diritto, presenti e futuri.

A siffatti principi — che il Parlamento italiano deve, e particolarmente in questo momento storico, altamente elogiare — il progetto dà un significativo rilievo con l'intitolare il capo II: « Del finanziamento delle prestazioni », e su di essi modella il proprio sistema tecnico finanziario. Devolvere anno per anno, ai pensionati dell'anno, i mezzi finanziari disponibili nell'anno, significherebbe camminare verso l'avvenire ad occhi bendati, con la riserva di un progressivo aumento di contributi personali od oggettivi o di una progressiva riduzione delle prestazioni, l'uno o l'altra proporzionati al crescere, anno per anno, della spesa in funzione del doppio e inevitabile fattore dell'aumento progressivo del numero delle pensioni e dell'entità di queste (fino al momento della stabilizzazione conseguibile nel cosiddetto periodo di regime). Un simile sistema implicherebbe quindi la massima incertezza del futuro. Conservare invece il sistema dei conti individuali, dando a ciascun iscritto, a titolo di pensione diretta (o a chi di diritto la pensione di reversibilità o indiretta) quella rendita che può nascere dall'ammontare del suo conto, non sarebbe impossibile, ma sarebbe necessario osservarlo sul serio, il che — a parte il difetto, comunque, di non dare all'iscritto la conoscenza precisa dei diritti conseguibili — impedirebbe pensioni *preferenziali*, pur reclamate a gran voce dagli anziani. La Cassa Nazionale ha scelto la via giusta e chiara. Ha abolito i conti individuali, sostituendo ad essi il sistema proprio delle gestioni collettive e mutualistiche; ha calcolato quale coacervo di contributi personali e di contributi og-

gettivi, fissato in misura annuale costante, valesse a consentire da un lato le crescenti erogazioni del periodo transitorio, dall'altro la formazione di un patrimonio la cui rendita, al momento della stabilizzazione della spesa globale, pareggiasse, in unione col sempre costante gettito dei contributi, la spesa globale annuale stabilizzata. Scelta questa strada il compito dei calcoli spettava all'eminente collegio statistico attuariale che ha affiancato il lavoro della Cassa; e tale Collegio ha risposto a tutte le ipotesi possibili, permettendo alla Cassa di calcolare con grande approssimazione l'eventuale *deficit* e di eliminarlo sul nascere con la rettifica in aumento dell'entrata costante. Questo obiettivo è stato raggiunto mediante l'estensione del contributo speciale a carico di quegli enti pubblici i quali, mantenendo uffici legali propri o servendosi dell'Avvocatura dello Stato, determinano a carico degli avvocati liberi professionisti un danno analogo a quello che alla libera professione sanitaria arrecano (e risarciscono sotto forma di contribuzione alla previdenza dei medici) istituti quali l'I. N. A. M. e l'O. N. M. I.

Anche l'assistenza al bisogno — infine — è ricondotta a controllati principî ispiratori. L'esperienza di dieci anni di amministrazione ha reso ben possibile la valutazione del fabbisogno di spesa. Il criterio della legge del 1952, per cui si mette a disposizione dei Consigli dell'Ordine una percentuale di certe entrate, ha già fatto salire la cifra disponibile ad oltre 130 milioni di lire per effetto dell'aumento di dette entrate disposto dalla legge n. 991 del 1956; coi nuovi aumenti previsti dal progetto la cifra stessa avrebbe superato i 200 milioni, con manifesto eccesso. D'altro canto il criterio della stessa legislazione vigente, per cui il bisogno è ritenuto non soccorribile sol che l'iscritto alla Cassa abbia liquidato il suo conto, percependo un capitale *una tantum* oppure una pensione, non è razionale, non potendosi affatto escludere che, nonostante tali benefici economici, l'iscritto venga a trovarsi in condizione di involontario bisogno.

Il progetto quindi prevede che la cifra complessiva da mettersi a disposizione dei Consigli dell'Ordine per l'assistenza al bisogno sarà determinata anno per anno dal Comitato dei delegati entro il limite massimo di 130 milioni di lire e che dell'assistenza possano beneficiare anche gli iscritti che hanno liquidato il conto ai sensi della legislazione precedente o che entreranno in pensione ai sensi del progetto stesso.

Questi, onorevoli colleghi, sono i cardini della progettata riforma. E non dubitiamo che essi saranno da voi riconosciuti rispondenti ad indirizzi chiari, moralmente e giuridicamente ineccepibili, amministrativamente ispirati alla sincerità ed alla correttezza.

La normativa specifica non ha bisogno di particolare illustrazione, giacché la sua coerenza con tali indirizzi è del tutto manifesta. Ci limiteremo quindi a pochi rilievi, segnalando soprattutto le disposizioni che conferiscono risalto alla organicità del progetto ed all'elasticità che si è avuto cura di dargli affinché il nuovo sistema, nell'attuazione pratica, non soltanto non abbia a soffrire delle congiunture sfavorevoli ma possa trarre da se stesso le possibilità del proprio miglioramento. A tal fine ci serviremo in prevalenza dello stesso commento fatto dal Presidente della Cassa nella sua relazione 30 dicembre 1961 al Presidente della Commissione di Giustizia della Camera dei deputati.

*Sull'articolo 3.* — Conviene mettere in evidenza che la professione forense è cosa troppo seria perché possa ammettersi che in via ordinaria siano conseguibili benefici previdenziali con meno di 25 anni di esercizio o, peggio ancora, con 25 anni di esercizio dei quali una parte sia sottratta al dovere contributivo. Il requisito della continuità è indispensabile per ribadire il carattere sociale dell'istituzione, ricacciando più indietro che sia possibile la concezione del rapporto bilaterale patrimoniale Cassa-iscritto; i necessari correttivi si trovano in altre disposizioni (articolo 4; articolo 13 lettera b); articolo 18, ultimo capoverso; articolo 22, comma secondo; articolo 40).

*Sugli articoli 8, 9, 10.* — Le aliquote di maggiorazione della pensione nel concorso di vedova e figli e le aliquote di pensione spettante ai figli, se non c'è concorso della vedova o se trattisi di orfani di entrambi i genitori, sono state determinate in relazione al carico finanziario generale. È da segnalare che nell'ipotesi di orfani di entrambi i genitori la reversibilità può arrivare al 100 per cento della pensione e che, in omaggio al principio di solidarietà, è riservata al Consiglio di amministrazione della Cassa la facoltà di utilizzare le aliquote di maggiorazione a vantaggio di parenti in linea retta e collaterale dell'iscritto entro il limite del secondo grado, in sostituzione della spesa che la Cassa avrebbe sostenuta per uno o più figli minori o inabili. Non si ha qui un « diritto », ma solo la possibilità di una concessione, che pertanto è revocabile (articolo 11, ultimo capoverso); la revoca, per escludere l'ipotesi di eccesso di

potere, potrà esser deliberata solo per tutte e non già per alcune delle concessioni in corso, in quanto l'andamento finanziario dell'ente la consiglia. Dalla revoca va distinto il caso di riduzione o di eliminazione delle maggiorazioni previsto in via normale dall'articolo 11.

*Sugli articoli 13 e 14.* — Il limite d'età ed il minimo di anzianità contributiva rispondono a criteri di ragione adottati da tutte le legislazioni previdenziali. In particolare, però, essi concorrono a determinare l'interesse ad iscriversi al più presto alla Cassa degli avvocati e procuratori non ancora iscritti. A tal fine il limite d'età fissato dall'articolo 39 della legge del 1952 per l'ammissibilità della pensione di invalidità (della pensione indiretta tale legge, com'è noto, non si occupa) è stato elevato da 35 a 45 anni e, viceversa, il minimo di anzianità contributiva è stato ridotto da 10 a 5 anni.

*Sull'articolo 18.* — In relazione alla circostanza che l'iscrizione d'ufficio alla Cassa può aver luogo solo quando l'avvocato o procuratore risulta iscritto nei ruoli di ricchezza mobile per reddito professionale, è accaduto finora che molti avvocati e procuratori si sono iscritti solo al momento utile per il pensionamento, ritardando così fino al limite del possibile il pagamento del contributo personale. Si chiude ora questo periodo di tempo che ha dato luogo ad uno spettacolo poco edificante moralmente e inconcepibile giuridicamente e finanziariamente. Saranno ammessi al beneficio delle pensioni preferenziali (ossia non strettamente connesse all'anzianità contributiva) tutti gli avvocati e procuratori già iscritti alla Cassa e quelli che potranno esservi iscritti, d'ufficio o a domanda, entro un breve termine. È esplicitamente confermato il requisito dell'effettivo esercizio professionale, accettandosi il limitato periodo di 20 anni previsto dalla legge vigente. La norma risolve inoltre il particolare problema degli avvocati e procuratori appartenenti alle classi tra il 1902 e il 1906 che, secondo la legislazione vigente, non potrebbero entrare in godimento di pensione di vecchiaia se non, rispettivamente, al 75° 74°, 73°, 72°, 71° anno di età (sempre in quanto iscritti alla Cassa dal 1952). Poiché il decorso del termine perentorio stabilito per l'iscrizione di tutti coloro che, pur esercitando la professione, non sono ancora iscritti alla Cassa, impedirebbe il godimento di qualsiasi trattamento pensionistico di vecchiaia (in coordinazione con l'abrogazione di varie norme della legge del 1952) non può dubitarsi che sia gli avvocati e procuratori anziani, sia

quelli appartenenti alle classi 1902-1906 — in quanto effettivamente esercenti — chiederanno tempestivamente l'iscrizione. La norma concorre quindi, con altre che la precedono e con qualche altra successiva, ad assicurare che in pratica la perequazione tra il numero degli avvocati e procuratori effettivamente esercenti e il numero di iscritti alla Cassa potrà conseguirsi molto rapidamente.

L'abbassamento del limite d'età a 65 anni per le pensioni preferenziali — non necessario, perché è ben raro il caso che l'avvocato abbandoni la professione a tale età, come dimostra il fatto che la maggior parte degli attuali 2.118 pensionati sono tassati in ricchezza mobile e molti per reddito abbastanza alto — non è possibile perché sconvolgerebbe tutti i calcoli finanziari: dai più recenti accertamenti della Cassa risulta che i pensionati salirebbero istantaneamente dal numero di 2.118 al numero di 5.817.

*Sull'articolo 19.* — Il supplemento pensionistico collegato agli anni di iscrizione al soppresso Ente di previdenza pesa, nel *deficit* globale che si è dovuto fronteggiare con nuovi mezzi, per la ben rilevante cifra di 7 miliardi di lire. Esso è riservato pertanto agli avvocati e procuratori che siano passati dall'Ente alla Cassa senza soluzione di continuità; non potrà beneficiarne quella minoranza che si è sottratta finché ha potuto, o finché l'ha creduto conveniente, al dovere di mutualità. La norma concorre alla moralizzazione della previdenza forense ed è di salutare insegnamento per l'avvenire.

*Sull'articolo 21.* — Si tratta di disposizione moralizzatrice e fino al limite del possibile perequatrice degli oneri. Si richiama in proposito l'attenzione sul fatto che solo agli avvocati e procuratori si sono attribuite pensioni anche prive di qualsiasi seria base contributiva: la pensione preferenziale dell'ingegnere o architetto è condizionata al pagamento di ben lire 720.000 e quella del medico al pagamento di un contributo fisso e di un contributo variabile che, nel loro complesso e in media, dovrebbe superare detta cifra.

*Sull'articolo 22.* — Sul piano della solidarietà si è ritenuto di estendere la pensione di reversibilità e la pensione indiretta anche alle famiglie di avvocati e procuratori già iscritti alla Cassa e deceduti anteriormente all'entrata in vigore della nuova legge.

*Sugli articoli 28-31.* — L'aumento del contributo personale resosi necessario e che è notevole rispetto al contributo attuale (1,50 per cento del reddito di ricchezza mobile coi minimi di lire 24.000 e 36.000 secondo i casi)

rende sempre più insostenibile la pretesa dell'abbassamento del limite di età a 65 anni per le pensioni preferenziali, giacché proprio i preferiti in sede di prestazioni si sottrarrebbero, per un periodo di tempo che andrebbe da un anno a 5 anni, al pagamento del maggior contributo, indispensabile ai fini della mutualità.

*Sull'articolo 32.* — L'esigenza di assoggettare anche lo Stato all'applicazione delle marche, come litigante pari ad altre Amministrazioni e ai privati, potrebbe suggerire l'idea di un contributo statale *à forfait*, come può, eventualmente, tenersi presente ai fini della partecipazione statale alla contribuzione posta a carico degli enti pubblici ai sensi degli articoli 28, 34 e 35.

*Sugli articoli 34-37.* — I contributi personali degli iscritti alla Cassa ed i contributi oggettivi (compresi quelli di nuova istituzione) non bastano ad assicurare l'equilibrio del bilancio della Cassa al fine di consentire la sua entrata in « regime ». Da ciò la necessità, per l'integrazione del fabbisogno, del contributo che si pone a carico degli enti pubblici il cui privilegio costituisce grave ed indubbia diminuzione del reddito medio dei liberi professionisti forensi (con l'aggravante del guadagno che detti enti realizzano sul ricavo di onorari liquidati a loro favore in funzione della rappresentanza e della difesa in giudizio). Il titolo per porre a carico degli enti pubblici che si avvalgono del privilegio un contributo integrativo del fabbisogno della previdenza forense non può essere messo in discussione. La misura prevista è anche inferiore a quella che sarebbe proporzionata al danno che la libera professione subisce; si potrebbe peraltro alleggerire l'onere degli enti pubblici chiamando a concorrere al contributo lo Stato, il quale, con la propria Avvocatura — che mai si può pensare di sopprimere, dato l'alto prestigio da essa acquisito attraverso prestazioni professionali di elevatissimo livello — determina la limitazione più grave al lavoro dei liberi professionisti. Quel che è certo è che le prestazioni previdenziali previste dal progetto a favore degli avvocati e procuratori non possono considerarsi di lusso: il senso di misura della Cassa, diretta espressione dell'Ordine forense, merita elogio (basterebbe fare un paragone con quello che è il trattamento dei notai!). Ma un elogio maggiore merita il suo senso di responsabilità. Occorre che la riforma, se deve essere realmente utile, valga a troncane ogni polemica; non c'è che un mezzo: impostarla seriamente e garantirne la seria esecuzione.

E ciò non deve rimanere nel limbo delle buone intenzioni; deve apertamente risultare dalla legge.

Importantissime ci sembrano da questo punto di vista le disposizioni degli articoli 36 e 37. L'andamento finanziario della Cassa sarà controllato con bilanci tecnici che si eseguiranno di tre anni in tre anni, redigendosi il primo a chiusura dell'anno 1964. Detti bilanci hanno lo scopo di accertare periodicamente la corrispondenza delle entrate agli oneri in atto ed agli oneri futuri risultanti dai calcoli attuariali. In relazione a ciascun bilancio tecnico la Cassa adotterà o promuoverà i provvedimenti necessari ad assicurare l'equilibrio tra entrate e prestazioni al fine della certezza di queste ultime. Nel caso che un bilancio tecnico presenti prospettive di eccedenza di mezzi rispetto alle prestazioni dovute, l'eccedenza sarà destinata a riserva per la costituzione di un congruo fondo di garanzia di eventuali svalutazioni patrimoniali e, una volta costituito tale fondo, sarà utilizzata per il miglioramento delle prestazioni in atto e di quelle successive. Ove invece un bilancio tecnico denunci deficienza di mezzi, lo stesso Comitato dei delegati (con l'approvazione del Ministro della giustizia) potrà elevare la misura del contributo personale degli iscritti, mentre l'aumento di altre entrate o la creazione di nuove entrate spetterà alla legge.

Tutto lascia peraltro prevedere, secondo le previsioni del presidente della Cassa, nelle quali, per la profonda preparazione ed esperienza che le sorregge, può aversi piena fiducia, che si verificherà l'ipotesi positiva; il che servirà ad irrobustire l'istituzione ed a portare la previdenza forense ad un livello più degno di quello raggiungibile nei primissimi anni dell'attuazione della riforma.

*Sugli articoli 43-44.* — Con le cautele necessarie per evitare speculazioni, e col complemento di disposizioni che rendono accessibili i nuovi vantaggi anche agli avvocati anziani, si mantiene, e si rende funzionale, l'istituto dei versamenti volontari. La Cassa, non avendo fini speculativi e potendo contare su un livello modestissimo di spese generali (in virtù dei sacrifici personali dei suoi Amministratori, per i quali il mandato è una missione, nell'esclusivo interesse dell'Ordine cui appartengono) può indubbiamente offrire al risparmio volontario degli iscritti un premio più vantaggioso di quello possibile ad altri enti. Attraverso i versamenti volontari gli iscritti potranno godere, per sé e per le proprie famiglie, in caso di loro decesso, di una rendita integrativa della pensione, senza nean-

che perdere la facoltà di disporre del capitale accumulato e messo convenientemente a frutto. La rendita integrativa potrà raggiungere punte anche superiori alle lire 120.000 mensili, ossia alla pensione massima, con diritto alla reversibilità e alla « indiretta ». Con ciò, praticamente, tutti gli avvocati e procuratori che avranno possibilità di risparmiare e volontà di farlo, potranno assicurare a se stessi e alle proprie famiglie pensioni molto più alte di quelle nascenti dalla previdenza obbligatoria.

*Sull'articolo 48.* — Si risolvono tutte le questioni che possono sorgere in materia di cumulo pensionistico in armonia con quelle che possono essere le legittime aspirazioni degli iscritti.

*Sull'articolo 52.* — L'esperienza di 10 anni di amministrazione ha dimostrato che la Cassa si trova a volte di fronte a situazioni che una normativa rigida, per perfetta che sia, non consente di risolvere come consiglierebbero la giustizia e l'opportunità: grave è in questi casi costringere l'amministratore ad apparire iniquo o a « superare » con più o meno abili accorgimenti il dettato della legge; più corretto è che la legge medesima ammetta, con adeguate garanzie, la possibilità di essere superata. L'articolo 52 offre tutte le garanzie necessarie e rende possibile la giusta solu-

zione di casi già in astratto prevedibili (quello ad esempio dell'invalido assoluto e permanente al quale, in ragione del periodo minimo di appartenenza alla Cassa, non si potrebbe dare una pensione superiore a lire 15.000 mensili; quello della eventuale insufficienza in un dato anno del fondo massimo disponibile per l'assistenza; ecc.).

*Sull'articolo 53.* — La disposizione sviluppa il principio della solidarietà rendendo possibili forme di assistenza completa quali quelle delle case di riposo per vecchi avvocati e di collegi per i loro orfani. Spesso è accaduto che la Cassa abbia dovuto rifiutare offerte gratuite di suoli o di fabbricati condizionate all'istituzione di case di riposo o collegi; una molto importante iniziativa prospettata dal comune di Fano e dal Consiglio dell'Ordine di Pesaro è attualmente in corso di istruttoria. L'articolo 53 assicurerebbe alla Cassa, con le stesse garanzie previste per i provvedimenti cui si riferisce l'articolo 52, la possibilità di realizzare anche questi importantissimi fini.

Onorevoli colleghi, chiedendovi l'approvazione della nostra proposta, siamo ben certi di operare nell'interesse generale del Paese, del quale un Ordine forense sano, operoso e dignitoso costituisce massima garanzia di democratico progresso.



## PROPOSTA DI LEGGE

## CAPO PRIMO.

## DELLE PRESTAZIONI

Paragrafo I. — *Generalità.*

## ART. 1.

La Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori, istituita con la legge 8 gennaio 1952, n. 6, modificata con le leggi 31 luglio 1956, n. 991, e 20 febbraio 1958, n. 96, attua a favore dei propri iscritti e dei loro familiari un trattamento di pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti e un trattamento di assistenza in caso di comprovato bisogno a norma delle disposizioni seguenti.

## ART. 2.

Per la iscrizione alla Cassa nazionale, a tutti gli effetti o ai fini del solo trattamento di assistenza, resta fermo il disposto dell'articolo 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6.

Gli avvocati e procuratori che abbiano già conseguito la liquidazione del conto individuale in capitale ai sensi degli articoli 60 e 64 della predetta legge potranno essere iscritti ai soli fini assistenziali.

Gli avvocati e procuratori che si trovino in godimento di vitalizi liquidati ai sensi degli articoli 39, 56, 60, 63 e 65 della legge stessa rimangono iscritti agli effetti delle particolari norme ad essi applicabili della presente legge.

Paragrafo II. — *Delle pensioni di vecchiaia.*

## ART. 3.

Salve le disposizioni contenute nel paragrafo V del presente capo, la pensione di vecchiaia spetta esclusivamente agli avvocati e procuratori che siano stati iscritti ininterrottamente alla Cassa nazionale a tutti gli effetti per almeno 25 anni ed abbiano pagato le relative contribuzioni nei termini previsti o concessi.

La domanda di pensione di vecchiaia può essere presentata, quale che sia l'età del richiedente, al compimento del quarantesimo anno di continuativa iscrizione e contribuzione alla Cassa nazionale; in caso diverso potrà essere presentata al compimento del settantesimo anno di età.

Il pensionato ha diritto di conservare la iscrizione agli albi professionali e di continuare l'esercizio della professione.

ART. 4.

La pensione decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda corredata del certificato del competente Consiglio dell'Ordine attestante l'iscrizione del richiedente agli albi professionali o ad uno di essi e la data alla quale tale iscrizione rimonta.

Il certificato dovrà anche indicare i periodi di tempo di interruzione dell'iscrizione e quelli durante i quali, per quanto sia venuto a conoscenza del Consiglio stesso, l'iscritto agli albi si sia eventualmente trovato in situazione di incompatibilità. Tali periodi di tempo non impediscono la concessione delle pensioni previste dalla presente legge se la loro complessiva durata non superi i tre anni, ma agli effetti dei primi due commi dell'articolo precedente e dell'ammontare delle pensioni debbono essere compensati da eguali periodi di effettivo e legittimo esercizio professionale.

ART. 5.

La pensione di vecchiaia è pari a lire 36.000 annue per ogni anno di anzianità di iscrizione alla Cassa nazionale, fino al massimo di lire 1.440.000 annue.

ART. 6.

Il pensionato è esonerato dal pagamento del contributo personale obbligatorio annuo indicato alla lettera a) del successivo articolo 28.

Se però, valendosi del diritto riconosciuto dal terzo comma dell'articolo 3, egli mantiene l'iscrizione ad uno degli albi professionali, l'importo della sua pensione, fino a quando resti ferma tale iscrizione, è ridotto di un terzo.

Verificandosi durante il periodo della mantenuta iscrizione ad uno degli albi il decesso del pensionato, la pensione di reversibilità, prevista e regolata nel paragrafo III del presente capo, sarà commisurata a quella che sarebbe spettata all'iscritto se cancellato dagli albi.

Paragrafo III. — *Delle pensioni di reversibilità e indirette.*

ART. 7.

Alla vedova dell'avvocato o procuratore pensionato per vecchiaia spetta una pensione di reversibilità pari al 50 per cento della pen-

sione percepita dall'iscritto deceduto, maggiorata delle aliquote indicate nell'articolo seguente per le persone a carico ivi specificate.

Il conseguimento della pensione di reversibilità è subordinato alle condizioni seguenti: a) che il matrimonio con l'iscritto deceduto sia avvenuto non meno di due anni prima del giorno in cui è maturato il diritto a pensione dell'iscritto ai sensi del secondo comma dell'articolo 3; b) che tra i coniugi non sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa della moglie o di entrambi i coniugi.

#### ART. 8.

Se la vedova ha a proprio carico figli legittimi, legittimati o naturali riconosciuti dell'iscritto deceduto, la pensione di reversibilità è maggiorata fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età da parte di ciascun figlio o nel caso di figli inabili a qualsiasi lavoro proficuo, anche oltre tale età e finché duri lo stato di inabilità. L'importo della maggiorazione è del 10 per cento della pensione diretta per un solo figlio, del 20 per cento per due figli e del 30 per cento per tre o più figli.

Le stesse maggiorazioni potranno essere applicate, se il Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale lo riterrà opportuno secondo le circostanze e prudente in relazione all'andamento finanziario dell'ente, nel caso che in luogo di uno o più figli siano a carico della vedova altri parenti in linea retta ed in linea collaterale dell'iscritto deceduto entro il limite del secondo grado.

#### ART. 9.

I figli minori o inabili a qualsiasi proficuo lavoro del pensionato deceduto, in quanto legittimi, legittimati o naturali da lui riconosciuti, qualora non possa essere concessa pensione di reversibilità a favore della vedova per difetto delle condizioni indicate nel secondo comma dell'articolo 7, hanno diritto ad una pensione pari al 50 per cento della pensione già percepita dal padre, con la maggiorazione del 10 per cento nel caso di due aventi diritto, del 20 per cento nel caso di tre aventi diritto e del 30 per cento nel caso di quattro o più aventi diritto.

#### ART. 10.

Gli stessi aventi diritto indicati nell'articolo precedente, ove siano o diventino anche orfani di madre, percepiranno, ancorché rispetto alla madre non siano sussistite le condizioni previste nel secondo comma dell'articolo 7, un quarto per ciascuno della pensione

già percepita dal padre, o la minor misura necessaria per non superare nel totale l'importo di essa, salvo in ogni caso il limite minimo del 50 per cento della pensione medesima.

Nelle ipotesi considerate nel presente articolo e nell'articolo precedente potrà ugualmente farsi luogo alle concessioni previste nel secondo comma dell'articolo 8, con riferimento ai parenti entro il secondo grado del pensionato deceduto e già a carico di lui, nella misura, per ciascuno di essi, del 10 per cento della pensione già da lui percepita e sempre che nel complesso non si superi l'80 per cento di essa.

ART. 11.

La pensione di reversibilità è di norma indivisibile e viene corrisposta al capofamiglia o a chi ne fa le veci.

Perdono il diritto a tale pensione:

- a) la vedova che abbia contratto nuovo matrimonio, in qualsiasi paese ed in qualsiasi forma;
- b) la figlia che abbia contratto matrimonio, in qualsiasi paese ed in qualsiasi forma;
- c) il superstite escluso dalla successione dell'iscritto come indegno.

Le maggiorazioni previste nel primo comma dell'articolo 8 sono soggette a riduzione o ad eliminazione a mano a mano che i figli minori o inabili cessino comunque di essere a carico della vedova. Parimenti sono soggette a riduzione fino alla eliminazione le pensioni indicate nell'articolo 9 e nel primo comma dell'articolo 10 e le erogazioni aventi carattere di concessione effettuate a norma del secondo comma dell'articolo 8 e del secondo comma dell'articolo 10 a mano a mano che vengano a cessare le condizioni che ne hanno determinato l'attribuzione e la complessiva misura.

Le erogazioni aventi carattere di concessione potranno inoltre essere sempre revocate dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale, purché la revoca abbia carattere generale in relazione all'andamento finanziario dell'Ente.

ART. 12.

La pensione di vecchiaia concessa ad avvocato o procuratore di sesso femminile è reversibile a favore dei suoi figli minori o inabili a qualsiasi proficuo lavoro se orfani di padre, e del coniuge superstite se insieme con lo stato di bisogno concorra la condizione di per-

manente inabilità del coniuge stesso ad un lavoro adeguatamente produttivo.

Si applicano alle ipotesi del presente articolo, per quanto di ragione, le disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 10 e 11.

ART. 13.

Alla vedova ed ai figli minorio inabili dell'iscritto a tutti gli effetti che deceda prima dell'acquisizione dei requisiti necessari per la concessione della pensione di vecchiaia, o senza averla richiesta, è concessa una pensione indiretta quando ricorrano le condizioni seguenti:

a) che il defunto risulti iscritto alla Cassa nazionale in età non superiore al compimento dei 45 anni;

b) che il defunto avesse il requisito di una continuativa anzianità contributiva non inferiore a 5 anni, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 4.

Si applicano alle pensioni indirette tutte le disposizioni degli articoli precedenti relative alle pensioni di reversibilità, comprese, per il caso di decesso prematuro di avvocato o procuratore di sesso femminile, le disposizioni dell'articolo 12.

Paragrafo IV — *Delle pensioni di invalidità.*

ART. 14.

Salvo il disposto del successivo articolo 20 la pensione di invalidità spetta a coloro che siano stati iscritti alla Cassa nazionale a tutti gli effetti in età non superiore ai 45 anni, alle condizioni seguenti:

a) che trattisi di malattia insorta o di infortunio verificatosi in periodo di effettivo esercizio professionale, che importino incapacità assoluta e permanente a tale esercizio;

b) che l'iscritto non sia compreso nei ruoli delle imposte per un reddito complessivo proprio, escluso quello professionale, superiore a lire 300.000 e per un reddito complessivo della famiglia superiore a 1.500.000 lire;

c) che l'iscritto abbia il requisito di una continuativa anzianità contributiva non inferiore a 5 anni, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 4;

d) che in caso di infortunio il danno subito non sia stato adeguatamente risarcito.

ART. 15.

La domanda per la concessione della pensione di invalidità dev'essere presentata alla Cassa nazionale dopo che l'iscritto sia sta-

to cancellato dagli albi professionali e non oltre un anno dalla data della cancellazione.

Sulla domanda provvede il Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale, previa l'istruttoria sanitaria che lo stesso Consiglio crederà di disporre. Le spese dell'istruttoria sanitaria, anche se reiterata, saranno di norma a carico dell'iscritto, ma nel caso di accoglimento della domanda la Cassa nazionale ne effettuerà il rimborso.

#### ART. 16.

La pensione di invalidità decorre dal mese successivo a quello della presentazione della domanda corredata da certificato medico attestante la malattia dell'iscritto o l'infortunio da lui subito e dai certificati di avvenuta cancellazione dagli albi.

La pensione stessa potrà essere revocata a partire dal momento in cui risulterà alla Cassa nazionale che il beneficiario abbia prestato attività retribuita o dal momento in cui, in caso di infortunio, risulterà alla Cassa nazionale che il danno è stato adeguatamente risarcito. In ogni caso la Cassa nazionale può disporre revisioni delle condizioni fisiche del pensionato di tre anni in tre anni e se il pensionato rifiuta di sottoporsi alla revisione l'erogazione della pensione è sospesa, senza diritto a recupero di arretrati.

#### ART. 17.

L'ammontare della pensione di invalidità è pari a quella della pensione di vecchiaia prevista dall'articolo 5.

Sono applicabili in caso di morte del pensionato per invalidità le disposizioni contenute negli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

#### Paragrafo V — *Delle pensioni preferenziali.*

#### ART. 18.

Agli avvocati e procuratori che risulteranno iscritti alla Cassa nazionale a tutti gli effetti alla data dell'entrata in vigore della presente legge ed a quelli che vi saranno iscritti a tutti gli effetti a seguito di domanda presentata entro il termine perentorio del 30 settembre 1962, o che avranno diritto all'iscrizione d'ufficio a tutti gli effetti entro tale data, sarà riconosciuta la pensione di vecchiaia, se e quando richiesta, quale che sia la loro anzianità di iscrizione alla Cassa nazionale, purché abbiano compiuto il settantesimo anno di età, abbiano pagato fino al

## III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

momento della liquidazione della pensione, nei termini previsti o concessi, le contribuzioni dovute e dimostrino di avere esercitato effettivamente e continuativamente la professione per almeno 20 anni.

Qualora il numero di anni di iscrizione alla Cassa nazionale e l'applicazione dell'articolo seguente non consentano una pensione di importo superiore, la pensione spettante a detti avvocati e procuratori sarà di lire 480.000 annue.

Si applicano in ogni caso l'ultimo comma dell'articolo 3 e gli articoli 4 e 6. La riduzione prevista dal secondo comma dell'articolo 6 non potrà mai incidere sull'ammontare minimo di lire 480.000 annue eventualmente aumentato a norma dell'articolo seguente.

## ART. 19.

Agli avvocati e procuratori già iscritti alla Cassa nazionale a tutti gli effetti alla data dell'entrata in vigore della presente legge per esservi passati senza soluzione di continuità, d'ufficio o a domanda, dal soppresso Ente di previdenza e di assistenza istituito con la legge 13 aprile 1933, n. 406, se siano in regola o si mettano in regola col pagamento di tutte le contribuzioni già dovute al soppresso Ente ed alla Cassa nel predetto termine perentorio del 30 settembre 1962 e mantengano la regolare iscrizione e contribuzione alla Cassa fino al momento del conseguimento della pensione di vecchiaia, tale pensione è aumentata di tante quote di lire 6.000 annue per quanti sono gli anni della loro iscrizione al soppresso Ente.

## ART. 20.

Agli stessi avvocati e procuratori indicati negli articoli 18 e 19 sarà riconosciuta la pensione di invalidità secondo le norme e condizioni del paragrafo IV del presente capo anche se la loro iscrizione alla Cassa nazionale abbia avuto luogo posteriormente al compimento del quarantacinquesimo anno di età, purché alla data dell'entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, non avessero già superato il sessantesimo anno di età.

Ai loro superstiti saranno riconosciute la pensione di reversibilità e la pensione indiretta secondo le norme e condizioni del paragrafo III dello stesso presente capo, esclusa, quanto alla pensione indiretta, la condizione prevista alla lettera a) dell'articolo 13.

## ART. 21.

Il godimento dei benefici previsti negli articoli 18, 19 e 20 è subordinato alla condizione che gli interessati versino alla Cassa nazionale, entro lo stesso termine perentorio del 30 settembre 1962, salvo ratizzazione concedibile dalla Giunta esecutiva per l'ulteriore periodo massimo di 36 mesi, l'importo del contributo personale obbligatorio annuo nella misura già pagata dagli altri iscritti e con decorrenza dalla entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, maggiorato dell'interesse legale composto, dedotte le annualità già pagate.

## ART. 22.

La pensione di reversibilità e la pensione indiretta sono accordate anche agli aventi diritto di avvocati e procuratori già iscritti a tutti gli effetti alla Cassa nazionale deceduti anteriormente alla data dell'entrata in vigore della presente legge, a condizione che ne facciano domanda entro il termine perentorio del 30 settembre 1962 e che la Cassa venga rimborsata, senza interessi, entro la data stessa, o entro il maggior termine previsto dall'articolo 21, dell'intero importo del conto individuale da essa pagato ai sensi della legge 8 gennaio 1952, n. 6. Si osserveranno al riguardo le norme e le condizioni del paragrafo III del presente capo, esclusa, quanto alla pensione indiretta, la condizione prevista alla lettera a) dell'articolo 13.

## ART. 23.

A favore degli avvocati e procuratori che alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono in godimento di vitalizi liquidati ai sensi degli articoli 39, 56, 60, 63 e 65 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, modificata con le leggi 31 luglio 1956, n. 991, e 20 febbraio 1958, n. 96, sarà corrisposta, a partire dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, la pensione di lire 480.000 annue in sostituzione del trattamento predetto.

Ove il trattamento goduto, comprensivo dell'indennità di contingenza attribuita ai sensi dell'articolo 42 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, abbia superato, nella mensilità corrisposta per il mese di dicembre 1961, l'importo di lire 40.000, la Cassa nazionale continuerà a corrispondere al pensionato il maggiore importo e sulla base di questo saranno applicati a favore dei superstiti del



pensionato le disposizioni del paragrafo III del presente capo.

Agli avvocati e procuratori che risultino iscritti alla Cassa nazionale alla data dell'entrata in vigore della presente legge e che, se avessero chiesto entro il mese di novembre 1961 il trattamento eccezionale di previdenza previsto dall'articolo 56 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, come sopra modificata, avrebbero percepito per la mensilità del dicembre successivo un importo superiore a lire 40.000 alla stregua del comma precedente, dovrà essere corrisposto tale maggiore importo, con decorrenza dal mese successivo alla richiesta di pensione. Essi possono, se lo preferiscono, chiedere la liquidazione del loro conto individuale in capitale, conseguendo il montante del medesimo quale risultante alla data del 31 dicembre 1961.

Paragrafo VI. — *Delle prestazioni assistenziali.*

ART. 24.

Nel bilancio preventivo di ciascun anno la Cassa nazionale stanzerà per l'assistenza agli iscritti e loro familiari una somma non superiore a 130 milioni di lire.

I nove decimi della somma stanziata saranno ripartiti in tre rate quadrimestrali tra gli Ordini istituiti presso i tribunali in proporzione del numero dei rispettivi iscritti alla Cassa nazionale. Il residuo decimo rimarrà a disposizione di quest'ultima.

Ogni Consiglio dell'Ordine impiegherà direttamente la somme ricevute nell'assistenza agli iscritti alla Cassa nazionale che facciano parte dell'Ordine corrispondente, comunicando alla Cassa stessa, alla fine di ogni anno, l'elenco, senza indicazioni di nomi, delle erogazioni fatte durante l'anno e restituendo l'eventuale avanzo.

La Cassa nazionale può anche chiedere ai Consigli dell'Ordine altre informazioni sulla gestione assistenziale a fini statistici.

ART. 25.

Il trattamento di assistenza è normalmente riservato all'iscritto, nel caso di temporaneo bisogno, anche dovuto a malattia che si verifichi durante l'effettivo esercizio della professione, e può anche consistere in un assegno continuativo per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, riducibile e revocabile.

Non è ammesso trattamento di assistenza a favore dell'iscritto che si trovi nelle condizioni necessarie per fruire della pensione di vecchiaia o di invalidità.

All'iscritto già in godimento di una di tali pensioni potrà essere tuttavia concessa assistenza, ma in tal caso l'estremo del bisogno dovrà essere valutato nei limiti indicati dall'articolo 439 del Codice civile.

ART. 26.

In via eccezionale e in forma non continuativa possono essere concessi sussidi ai superstiti dell'iscritto deceduto, considerandosi tali il coniuge, i figli legittimi, legittimati e naturali riconosciuti dell'iscritto, purché minori o inabili a qualsiasi proficuo lavoro e non coniugati, e infine il padre e la madre, se vedova o legalmente separata per colpa del marito.

Nei casi previsti dal presente articolo e particolarmente quando i superstiti godano di pensione di reversibilità o indiretta, l'estremo del bisogno dovrà essere valutato a norma del terzo comma dell'articolo precedente.

ART. 27.

Il decimo riservato alla Cassa nazionale sulla somma annualmente stanziata per l'assistenza costituisce il fondo annuale « Salvatore Italia », destinato ad erogazioni assistenziali di carattere straordinario. Il fondo è amministrato dalla Giunta esecutiva della Cassa nazionale che lo impiegherà nella concessione di sussidi agli iscritti o loro familiari nei casi e nei limiti previsti dagli articoli 25 e 26 quando ricorrano le seguenti condizioni:

a) che il bisogno sia determinato da un evento di particolare gravità, estraneo alla positiva volontà dell'iscritto o dei suoi familiari;

b) che l'erogazione straordinaria sia giustificata sul terreno morale;

c) che la situazione economica dei prossimi parenti ed affini del richiedente o dei richiedenti sia tale da rendere necessaria la solidarietà della categoria forense;

d) che il competente Consiglio dell'Ordine abbia concesso dal canto proprio un sussidio nei limiti consentiti dalla propria disponibilità di fondi, o non possa concederne alcuno per già avvenuto esaurimento di essi.

La Giunta esecutiva provvede a seguito di motivata deliberazione del competente Consiglio dell'Ordine sulle condizioni di cui sopra.

CAPO SECONDO.

DEL FINANZIAMENTO  
DELLE PRESTAZIONI

ART. 28.

La Cassa nazionale fronteggia il finanziamento delle prestazioni indicate nel capo I e di quelle indicate nel capo III della presente legge e provvede alle spese della propria gestione con le seguenti entrate:

a) un contributo personale obbligatorio annuo a carico degli iscritti, esclusi gli iscritti ai soli fini assistenziali ed i pensionati;

b) contributi occasionali dovuti da qualsiasi avvocato o procuratore, anche se non iscritto, in relazione a singoli affari giudiziari, ripetibili nei confronti delle parti;

c) contributi di carattere oggettivo, afferenti atti e servizi dell'amministrazione della giustizia;

d) percentuali sulle retribuzioni relative ad incarichi giudiziari conferiti a qualsiasi avvocato o procuratore;

e) contributi a carico degli enti pubblici forniti di uffici legali propri, o che provvedano al loro servizio legale mediante avvocati o procuratori convenzionati, o che siano tenuti per legge od autorizzati ad usufruire delle prestazioni professionali dell'Avvocatura dello Stato;

f) rendite patrimoniali ed introiti di qualsiasi altro genere.

ART. 29.

Ogni iscritto alla Cassa nazionale, salve le esclusioni previste alla lettera a) dell'articolo precedente, è tenuto a versare alla medesima un contributo annuo obbligatorio nella misura del 4 per cento del reddito professionale accertato definitivamente a suo carico ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, salvi in ogni caso il minimo di lire 60.000 annue a carico dell'iscritto che non abbia ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età ed il minimo di lire 100.000 annue a carico dell'iscritto che abbia superato o dal momento in cui superi il trentacinquesimo anno di età.

Nel caso di reddito professionale in contestazione la misura del 4 per cento, se superiore al minimo dovuto, sarà applicata in via provvisoria sull'imponibile dichiarato o comunque ammesso dall'interessato.

ART. 30.

I contributi occasionali a carico di qualsiasi avvocato o procuratore sono quelli indicati dall'articolo 19 della legge 8 gennaio

1952, n. 6, modificato con l'articolo 5 della legge 31 luglio 1956, n. 991.

La misura indicata in tale ultima disposizione per le varie categorie di procedimenti è aumentata del 50 per cento.

ART. 31.

I contributi oggettivi sono quelli indicati nell'articolo 22 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, modificato con l'articolo 6 della legge 31 luglio 1956, n. 991. La misura indicata in tale ultima disposizione per le varie categorie di provvedimenti è stata aumentata del 50 per cento.

Sono dovuti inoltre alla Cassa nazionale i seguenti altri contributi oggettivi:

a) il contributo di lire 2.000 per ogni decisione emessa dalla Commissione provinciale delle imposte dirette e da ogni altro organo collegiale di grado o funzioni corrispondenti o superiori che emetta decisioni aventi carattere giurisdizionale in materia di tributi, fermo restando per le sentenze della Commissione centrale delle imposte dirette il contributo dovuto a norma del primo comma del presente articolo;

b) il contributo di lire 5.000 per ogni lodo arbitrale definitivo soggetto a decreto di esecutorietà del pretore a norma dell'articolo 825 del Codice di procedura civile;

c) il contributo di lire 400 per i verbali giudiziali di conciliazione redatti dai pretori, di lire 750 per i verbali di conciliazione redatti dai giudici istruttori dei tribunali e di lire 1.000 per i verbali di conciliazione redatti dai consiglieri istruttori delle corti d'appello;

d) il contributo di lire 300 per ogni atto notorio in bollo di competenza dei cancellieri e dei notai e per ogni certificato penale da rilasciarsi in bollo dagli uffici del casellario giudiziario.

ART. 32.

Per la riscossione dei contributi indicati alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo precedente si applicano le norme contenute negli ultimi tre commi dell'articolo 22 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, modificato con l'articolo 6 della legge 31 luglio 1956, n. 991, effettuandosi la riscossione con marche per le decisioni indicate alla lettera a) e per gli atti indicati alla lettera d) e la riscossione a mezzo degli uffici del registro per i lodi e verbali indicati alle lettere b) e c) anche se siano esenti da imposta o tassa fissa di registro.

## III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Peraltro in tutti i procedimenti menzionati nell'articolo 22 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, come dal testo vigente nell'articolo 31 della presente legge, che vengono definiti con sentenze o decisioni non soggette a registrazione, escluse le sentenze delle magistrature penali, in ordine alle quali nulla è innovato al disposto del citato articolo 22, il pagamento del contributo viene effettuato in via anticipata dalla parte che si costituisce per prima nel giudizio, ancorché trattisi dell'Amministrazione dello Stato. I cancellieri o segretari competenti applicheranno e annulleranno le marche sulla copertina del fascicolo d'ufficio, facendo menzione della parte che ne ha anticipato la spesa.

La rinunzia agli atti, la perenzione e qualsiasi altra forma di estinzione del giudizio non danno diritto al rimborso del contributo.

## ART. 33.

La percentuale prevista dall'articolo 24 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, modificato dall'articolo 7 della legge 31 luglio 1956, n. 991, sarà trattenuta, quando possibile, sui fondi a disposizione dell'ufficio che autorizza il pagamento della retribuzione e rimessa immediatamente alla Cassa nazionale a cura dell'ufficio stesso.

In ogni caso l'avvocato o procuratore che non abbia comunicato alla Cassa nazionale l'importo della retribuzione liquidatagli entro il termine di 4 mesi dalla data del relativo provvedimento è gravato, a decorrere dalla scadenza del detto termine, dell'interesse del 6 per cento sul proprio debito.

## ART. 34.

Gli enti pubblici indicati alla lettera e) dell'articolo 28 contribuiranno al finanziamento delle prestazioni dovute dalla Cassa nazionale nella misura globale del 25 per cento del gettito complessivo dei contributi indicati alle lettere a), b) e c) dell'articolo stesso.

Il Ministro per la grazia e la giustizia determina l'importo concreto della detta percentuale sulla base del bilancio consuntivo della Cassa nazionale relativo all'anno precedente, tenuti presenti i residui attivi, e ripartisce l'importo con suo decreto tra gli enti obbligati al pagamento, con criterio discrezionale, sulla base dell'indice di importanza dei singoli enti fornito eventualmente dai relativi bilanci e dell'elenco di tali enti che gli sarà trasmesso dalla Cassa nazionale.

ART. 35.

Il decreto ministeriale previsto nell'articolo precedente deve essere emesso e comunicato alla Cassa nazionale ed agli enti contribuenti entro i quattro mesi dalla trasmissione, da parte della Cassa stessa, del proprio bilancio consuntivo e dell'elenco degli enti tenuti a contribuire. Il pagamento del contributo posto a carico di ciascun ente dovrà essere effettuato entro i tre mesi successivi.

L'esecuzione del decreto ministeriale non potrà essere sospesa per alcun motivo, escluso il caso di fondato dubbio sulla natura pubblicistica dell'ente chiamato a contribuire, o sull'esistenza dell'ufficio legale o del servizio legale convenzionato presso l'ente stesso, o sulla possibilità del medesimo di avvalersi delle prestazioni professionali dell'Avvocatura dello Stato.

La forma societaria dell'ente non esclude la sua natura pubblicistica limitatamente agli effetti della presente legge.

Le somme che a seguito di eventuale revisione del riparto effettuato dal Ministro risultino non dovute saranno redistribuite nell'anno immediatamente successivo a carico degli altri enti secondo la nuova proporzione che ne risulterà.

Nel caso che alcuni enti contribuenti concordino un diverso riparto tra loro del contributo complessivamente da essi dovuto, il Ministro si atterrà al relativo accordo, valutate peraltro le osservazioni della Cassa nazionale.

ART. 36.

La Cassa nazionale è tenuta a compilare un primo bilancio tecnico alla data del 31 dicembre 1964 e successivi bilanci tecnici di tre anni in tre anni. Tali bilanci tecnici dovranno essere predisposti a cura della Giunta esecutiva ed approvati dal Comitato dei Delegati. Essi hanno lo scopo di accertare periodicamente la corrispondenza delle entrate agli oneri in atto ed agli oneri futuri risultanti dai calcoli attuariali.

In relazione a ciascun bilancio tecnico la Cassa nazionale adotta o promuove i provvedimenti necessari ad assicurare l'equilibrio tra entrate e prestazioni al fine della certezza di queste ultime.

ART. 37.

Nel caso che un bilancio tecnico presenti prospettive di eccedenza di mezzi rispetto alle prestazioni dovute l'eccedenza sarà accantonata in apposito fondo di riserva a ga-

ranzia di eventuali svalutazioni patrimoniali. Quando il detto fondo abbia raggiunto un congruo ammontare, le ulteriori eccedenze potranno, entro limiti prudenti, essere equamente utilizzate dal Comitato dei Delegati, con deliberazioni soggette all'approvazione del Ministro per la grazia e la giustizia, nel miglioramento delle prestazioni in atto e di quelle future. Nel caso che un bilancio tecnico prospetti invece deficienza di mezzi le prestazioni garantite dalla presente legge non potranno essere diminuite. Il Comitato dei Delegati, per fronteggiare le differenze passive, potrà aumentare, con deliberazione soggetta all'approvazione del Ministro per la grazia e la giustizia, la misura del contributo personale obbligatorio annuo. All'aumento di altre entrate o alla creazione di nuove entrate provvederà la legge.

## CAPO TERZO.

DISPOSIZIONI GENERALI,  
TRANSITORIE E FINALI

## ART. 38.

Agli effetti del contributo personale obbligatorio annuo ogni iscrizione alla Cassa nazionale è retrodatata al primo gennaio dell'anno in cui ha luogo ed è prolungata fino al 31 dicembre dell'anno in cui viene a cessare. Entrambi gli anni sono considerati interi ai fini del calcolo dell'anzianità di iscrizione e della pensione corrispondente.

A carico degli avvocati e procuratori già iscritti alla Cassa nazionale al momento dell'entrata in vigore della presente legge sarà accertato il detto contributo personale obbligatorio nella nuova misura fissata dall'articolo 29 con decorrenza dal 1° gennaio 1962, deducendosi quanto nel frattempo sia stato pagato in base alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, modificata con la legge 31 luglio 1956, n. 991. Le prestazioni non differite stabilite a carico della Cassa nazionale con la presente legge non possono in nessun caso aver decorrenza anteriore alla data della entrata in vigore di questa.

## ART. 39.

I conti individuali degli iscritti alla Cassa nazionale tenuti a norma della legislazione precedente saranno sostituiti da scritture contabili nelle quali saranno registrati, per il passato e per il futuro, i soli versamenti del contributo personale obbligatorio annuo e dei contributi volontari.

## ART. 40.

Nel computo dell'anzianità di iscrizione alla Cassa nazionale e al soppresso Ente di previdenza menzionato nell'articolo 19 e del ventennio di esercizio professionale richiesto dall'articolo 18 si calcolano come utili, sino al massimo di 10 anni, ed a condizione che l'iscritto non abbia chiesto la cancellazione dalla Cassa o dall'Ente predetto ed abbia regolarmente versato i contributi dovuti, i periodi di tempo durante i quali l'iscritto è stato cancellato, d'ufficio o a domanda, dagli albi professionali perché investito di cariche o funzioni pubbliche che implicano sospensione dell'esercizio della professione forense.

Saranno considerati altresì utili agli stessi effetti e senza alcun limite di complessiva durata i periodi di tempo trascorsi dall'iscritto in servizio di leva militare, di richiamo obbligatorio alle armi, di volontariato di guerra, di prigionia o di internamento, anche se abbia avuto luogo la cancellazione dagli albi professionali, dalla Cassa nazionale o dal soppresso Ente di previdenza, salva la regolarizzazione dei contributi non versati relativi ai periodi stessi. Il Consiglio di amministrazione della Cassa potrà anche, valutate le circostanze, applicare il presente comma ai periodi di tempo durante i quali l'iscritto sia stato cancellato dagli albi professionali, dalla Cassa o dall'Ente, o comunque non abbia potuto esercitare la professione, a causa di ragioni belliche di carattere diverso.

## ART. 41.

Durante il periodo di morosità dell'iscritto nel pagamento del contributo personale obbligatorio annuo o delle percentuali indicate alla lettera d) dell'articolo 28 rimane sospeso il decorso dell'anzianità di iscrizione. La sospensione potrà essere discrezionalmente annullata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale, opportunamente valutata ogni circostanza del caso, ed è annullata di diritto se l'iscritto abbia versato le somme dovute nel termine che gli sia stato eventualmente concesso.

Durante lo stesso periodo di morosità, salvo il caso di colpa lieve, l'iscritto non è ammesso all'assistenza.

Qualsiasi credito della Cassa nazionale verso l'iscritto può sempre formare oggetto di detrazione dalle prestazioni dovute all'iscritto medesimo o agli aventi diritto da lui.



## III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

## ART. 42.

I contributi indicati alle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 28 sono sempre dovuti quale che sia la natura e il valore dell'affare giudiziario o dell'atto, ancorché la legge dichiari l'affare giudiziario o l'atto esente genericamente da tasse, imposte, contributi ed oneri, salvo il caso di esclusione esplicita.

## ART. 43.

I versamenti volontari indicati al n. 7 dell'articolo 17 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, modificato con l'articolo 4 della legge 31 luglio 1956, n. 991, possono essere effettuati dall'iscritto a tutti gli effetti fino al limite massimo complessivo di 15 milioni di lire e non oltre il compimento del sessantasettesimo anno di età.

Gli avvocati e procuratori iscritti alla Cassa nazionale a tutti gli effetti alla data dell'entrata in vigore della presente legge e quelli che vi saranno iscritti a tutti gli effetti, d'ufficio o a domanda, a norma dell'articolo 18 della presente legge potranno effettuarli, ove abbiano già superato il sessantasettesimo anno di età, entro un biennio dalla data predetta.

Su ciascun versamento sarà conteggiato l'interesse al tasso del 4,50 per cento.

L'importo dei versamenti volontari potrà essere ritirato dall'iscritto in caso di gravi motivi discrezionalmente apprezzati dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale, che delibererà in proposito.

## ART. 44.

Il montante dei versamenti volontari potrà, a scelta dell'iscritto e con riferimento al momento della liquidazione della pensione di vecchiaia o di invalidità, essere liquidato in contanti, oppure essere convertito in rendita vitalizia diretta non reversibile, oppure essere convertito in rendita vitalizia diretta e reversibile agli aventi diritto con le stesse aliquote e alle medesime condizioni previste per la reversibilità delle pensioni predette.

Se l'iscritto deceda senza aver fatto la scelta e senza aver disposto del montante in contanti, gli aventi diritto alla pensione di reversibilità o eventualmente alla pensione indiretta potranno procedere d'accordo alla scelta entro il perentorio termine di 6 mesi dal decesso e se sceglieranno la rendita la Cassa nazionale sarà tenuta a versare gli arretrati. In mancanza di accordo tra gli aventi diritto entro il termine predetto la

Cassa nazionale verserà senz'altro ai medesimi il montante in contanti. Nei casi previsti dal presente comma non decorreranno interessi a carico della Cassa nazionale fino a quando essa non sia in mora.

La misura delle rendite è determinata dalle tabelle allegate alla presente legge.

Le rendite, una volta costituite, non sono riscattabili.

ART. 45.

Gli avvocati e procuratori che abbiano effettuato versamenti volontari anteriormente alla data dell'entrata in vigore della presente legge possono richiederne la restituzione, entro e non oltre un anno da tale data.

Alla restituzione provvede la Giunta esecutiva a semplice richiesta dell'interessato, senza alcuna indagine sui motivi.

ART. 46.

L'iscritto che viene cancellato dalla Cassa nazionale anteriormente all'acquisizione dei requisiti necessari per il conseguimento della pensione di vecchiaia, ha diritto, purché siano trascorsi almeno 10 anni dalla data della sua iscrizione, alla restituzione del montante, al tasso di interesse del 4,50 per cento, delle annualità di contributo personale obbligatorio già versate.

Nel caso che non sia decorso il predetto termine di 10 anni il montante resta definitivamente acquisito al patrimonio della Cassa nazionale.

In caso di reinscrizione dell'iscritto cancellato il precedente periodo di iscrizione non avrà alcun effetto.

All'iscritto cancellato per radiazione dagli albi professionali, anche se pronunciata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, saranno rimborsate d'ufficio le somme versate a titolo di contributo personale obbligatorio annuo e a titolo di contributi volontari, senza interessi.

In tutte le ipotesi previste dal presente articolo è esclusa l'applicabilità degli articoli 13 e 26.

ART. 47.

L'avvocato o procuratore già cancellato dagli albi professionali non potrà esservi reinscritto se non alleggi alla domanda di reinscrizione una dichiarazione della Cassa nazionale attestante, agli effetti dell'articolo 6 e del secondo comma dell'articolo 16, se sia stato o meno iscritto alla Cassa, se si trovi o meno in godimento di pensione

## III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

di vecchiaia o di invalidità, o se abbia conseguito o meno ai sensi dell'articolo precedente la restituzione del montante del proprio contributo personale.

Qualora abbia conseguito tale restituzione per cancellazione volontaria, salve le diverse disposizioni vigenti per il caso di radiazione, detto avvocato o procuratore non potrà essere iscritto in alcuno degli albi professionali se non dopo due anni dalla cancellazione. Tuttavia il competente Consiglio dell'Ordine, valutate le circostanze, potrà abbreviare tale termine alla metà.

## ART. 48.

Il caso previsto dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, va inteso con riferimento alla più recente iscrizione in uno degli albi professionali.

La pensione di guerra e le pensioni mutualistiche sono cumulabili con le pensioni forensi. Sono egualmente cumulabili con queste le pensioni derivanti da attività compatibili con l'esercizio professionale forense.

All'iscritto che maturi il diritto a pensione forense quando si trovi in godimento di altra pensione diversa da quelle cumulabili a norma del comma precedente, o che entri successivamente in godimento di tale altra pensione, la Cassa nazionale corrisponderà la eventuale differenza tra la pensione spettantegli giusta le disposizioni del capo I, paragrafo II, della presente legge e l'altra diversa pensione da lui goduta. L'ammissione, il divieto e la limitazione del cumulo si applicano anche alle pensioni previste nei paragrafi III e V del citato capo I.

## ART. 49.

Quando ricorra in astratto il caso di cumulo ma non possa in concreto concedersi alcuna pensione forense in quanto la iscrizione alla Cassa nazionale non è stata conforme alla legge, all'iscritto che abbia versato in buona fede il contributo personale obbligatorio annuo, o ai suoi eredi, sarà restituito il montante di tale contribuzione al tasso di interesse del 4,50 per cento.

Ugualmente si procederà in ogni altro caso in cui la Cassa nazionale accerti che l'iscrizione agli albi professionali o ad uno di essi e la iscrizione alla Cassa stessa siano perdurate nonostante il venir meno delle condizioni necessarie, salve le disposizioni particolari contenute nella presente legge.

## ART. 50.

Ferme restando tutte le altre condizioni necessarie per il conseguimento delle pensioni previste dalla presente legge, a favore degli avvocati e procuratori che hanno esercitato effettivamente e continuativamente la professione forense nelle ex colonie il relativo periodo di tempo sarà considerato equivalente a quello utilizzabile da altri avvocati e procuratori ai sensi dell'articolo 19, purché versino alla Cassa nazionale, entro il termine perentorio di un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, il contributo di lire 20.000 per ciascuno degli anni da computare.

A favore degli avvocati o procuratori altoatesini che abbiano esercitato il diritto di riopzione, purché si siano reinscritti in uno degli albi professionali nazionali entro un anno dalla riopzione e purché non vi sia stata sensibile interruzione dell'esercizio professionale tra la data dell'opzione per la cittadinanza straniera e la data della riopzione per la cittadinanza italiana, il periodo di tempo intercorso fra tali due date sarà considerato utile agli effetti del ventennio di esercizio professionale previsto dall'articolo 18 e agli effetti dell'applicazione dell'articolo 19. Quest'ultimo articolo non potrà essere peraltro applicato se detti avvocati o procuratori non versino alla Cassa nazionale il contributo indicato nell'ultima parte del primo comma del presente articolo, nel termine perentorio ivi previsto, per ciascun anno di interruzione della loro iscrizione al soppresso Ente di previdenza.

## ART. 51.

Salve le contrarie disposizioni esplicitamente risultanti dalla presente legge, tutte le deliberazioni adottate e tutti gli atti compiuti dalla Cassa nazionale fino alla data della promulgazione della presente legge a norma della legislazione precedente conservano tutti i loro effetti.

Gli iscritti che, avvalendosi della disposizione dell'articolo 37 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, hanno ottenuto la riduzione a metà del contributo personale obbligatorio annuo, dovranno regolarizzare la loro situazione contributiva, versando alla Cassa nazionale il montante, sulla base dell'interesse legale, della metà dei contributi non versati entro il termine massimo di un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge. In caso contrario gli anni per i quali si sono valse della facoltà prevista

dal predetto articolo 37 saranno calcolati, ai fini dell'anzianità contributiva, nella misura di metà, senza contare i periodi di tempo inferiori al semestre e contandosi per anni interi i periodi di tempo superiori al semestre.

## ART. 52.

Il Comitato dei Delegati della Cassa nazionale può sempre adottare provvedimenti previdenziali ed assistenziali in deroga alla presente legge, se non siano estranei alle finalità specifiche dell'istituzione, se l'eccezionalità del caso li giustifichi e se trattisi di provvedimenti tollerabili in relazione al complesso degli oneri da fronteggiare.

I provvedimenti previsti nel presente articolo non saranno validi se non abbiano riportato il voto favorevole di un numero di Delegati che rappresenti i tre quarti degli iscritti alla Cassa e se alla seduta non abbiano partecipato almeno 18 Delegati.

I provvedimenti stessi non potranno avere esecuzione se non in quanto approvati dal Ministro per la grazia e giustizia, presa visione del verbale della seduta del Comitato dei Delegati.

## ART. 53.

Con le modalità e garanzie previste nel secondo e nel terzo comma dell'articolo precedente la Cassa nazionale può fondare e gestire case di riposo per avvocati e colleghi per i loro orfani, come può contribuire alla fondazione ed alla gestione di tali case di riposo e collegi.

## ART. 54.

La Cassa nazionale potrà impiegare le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidità:

a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie o in titoli equipollenti alle cartelle fondiarie;

b) in depositi fruttiferi presso le casse postali, le casse di risparmio, gli istituti di credito di diritto pubblico e gli istituti di credito a carattere nazionale;

c) in immobili urbani e rustici anche sotto forma di acquisto di pacchetti azionari o di quote sociali rappresentativi degli immobili stessi;

d) in partecipazioni azionarie e in acquisto di obbligazioni sociali.

Gli impieghi indicati alle lettere a) e b) sono deliberati dalla Giunta Esecutiva; quelli indicati alle lettere c) e d) sono deliberati dal Consiglio di amministrazione, previo favo-

revole parere di massima del Comitato dei Delegati soggetto a visto del Ministro per la grazia e giustizia.

ART. 55.

Il Governo è delegato a provvedere secondo i principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, sentito il parere del Comitato dei delegati della Cassa nazionale, all'unificazione e riordinamento della legislazione previdenziale ed assistenziale forense entro il 31 dicembre 1963.

ART. 56.

Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge. L'abrogazione è parziale se è parziale l'incompatibilità e resta salva l'ultrattività delle norme abrogate nei casi e nei limiti consentiti dalla presente legge. Le norme non incompatibili e non espressamente abrogate continueranno ad avere vigore in relazione alla presente legge anche se testualmente concepite in relazione a leggi precedenti.

Sono in particolare abrogati gli articoli 9, lettera b), 25, 27, 31, da 33 a 40, da 42 a 45, 48, 49, 51, da 53 a 58, da 61 a 66 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e tutte le tabelle allegate alla legge stessa. L'articolo 41 di tale legge rimane in vigore soltanto per ciò che attiene alle modalità di riscossione dei contributi e l'articolo 46 è abrogato, salve le regole generali sulla prescrizione. L'articolo 60 della legge medesima rimane in vigore nel solo senso che gli iscritti che ne hanno tempestivamente chiesto l'applicazione e non abbiano già conseguito la liquidazione del conto in capitale o mediante pensione possono valersi, entro il termine perentorio di un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, del disposto del penultimo comma con riferimento al montante del conto individuale alla data del 31 dicembre 1956, in mancanza di che le quote suppletive corrisposte, con gli interessi maturati, saranno considerate quali versamenti volontari ai sensi e per gli effetti della presente legge. Sono inoltre abrogati gli articoli da 8 a 15 della legge 31 luglio 1956, n. 991, e la legge 20 febbraio 1958, n. 96.

Il regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, resta in vigore in quanto applicabile e fino alla data dell'entrata in vigore dei decreti previsti nell'articolo 55 della presente legge.

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA DELL'IMPORTO MENSILE DELLA RENDITA VITALIZIA DA LIQUIDARSI PER INVALIDITÀ O VECCHIAIA SENZA DIRITTO ALLA REVERSIBILITÀ PER OGNI 10.000 LIRE DI MONTANTE DI VERSAMENTI VOLONTARI, MATURATO AL MOMENTO DELLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE

Età del pensionando	Rendita diretta di invalidità	Età del pensionando	Rendita diretta di invalidità	Età del pensionando	Rendita diretta di vecchiaia
24 .....	43,69	47 .....	57,29	65 .....	85,21
25 .....	43,98	48 .....	58,37	66 .....	88,03
26 .....	44,30	49 .....	59,51	67 .....	91,08
27 .....	44,63	50 .....	60,70	68 .....	94,40
28 .....	44,97	51 .....	61,97	69 .....	97,96
29 .....	45,34	52 .....	63,32	70 .....	101,79
30 .....	45,73	53 .....	64,75	71 .....	105,87
31 .....	46,15	54 .....	66,26	72 .....	110,27
32 .....	46,58	55 .....	67,89	73 .....	114,96
33 .....	47,05	56 .....	69,62	74 .....	119,96
34 .....	47,54	57 .....	71,46	75 .....	125,29
35 .....	48,06	58 .....	73,41	76 .....	131,01
36 .....	48,61	59 .....	75,52	77 .....	137,13
37 .....	49,20	60 .....	77,79	78 .....	143,73
38 .....	49,82	61 .....	80,24	79 .....	150,39
39 .....	50,48	62 .....	82,89	80 .....	158,49
40 .....	51,18	63 .....	85,75	81 .....	166,90
41 .....	51,92	64 .....	87,13	82 .....	175,96
42 .....	52,70	65 .....	87,63	83 .....	185,76
43 .....	53,53	66 .....	88,04	84 .....	196,45
44 .....	54,40	67 .....	91,08	85 .....	207,97
45 .....	55,31	68 .....	94,40	86 .....	220,58
46 .....	56,28	69 .....	97,96	87 .....	234,15

## III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA DELL'IMPORTO MENSILE DELLA RENDITA VITALIZIA DA LIQUIDARSI PER INVALIDITÀ E VECCHIAIA CON DIRITTO ALLA REVERSIBILITÀ PER OGNI 10.000 LIRE DI MONTANTE DI VERSAMENTI VOLONTARI, MATURATO AL MOMENTO DELLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE

Età del pensionando	Rendita diretta di invalidità	Età del pensionando	Rendita diretta di invalidità	Età del pensionando	Rendita diretta di vecchiaia
24 . . . . .	40,17	47 . . . . .	49,35	65 . . . . .	73,86
25 . . . . .	40,36	48 . . . . .	50,21	66 . . . . .	75,80
26 . . . . .	40,57	49 . . . . .	51,09	67 . . . . .	77,95
27 . . . . .	40,81	50 . . . . .	52,02	68 . . . . .	80,34
28 . . . . .	41,01	51 . . . . .	53,00	69 . . . . .	82,93
29 . . . . .	41,20	52 . . . . .	54,03	70 . . . . .	85,73
30 . . . . .	41,40	53 . . . . .	55,11	71 . . . . .	88,73
31 . . . . .	41,62	54 . . . . .	56,26	72 . . . . .	92,05
32 . . . . .	41,88	55 . . . . .	57,47	73 . . . . .	95,60
33 . . . . .	42,09	56 . . . . .	58,96	74 . . . . .	99,40
34 . . . . .	42,25	57 . . . . .	60,19	75 . . . . .	103,46
35 . . . . .	42,66	58 . . . . .	61,70	76 . . . . .	107,82
36 . . . . .	42,74	59 . . . . .	63,24	77 . . . . .	112,49
37 . . . . .	43,14	60 . . . . .	64,90	78 . . . . .	117,55
38 . . . . .	43,53	61 . . . . .	66,76	79 . . . . .	122,75
39 . . . . .	43,92	62 . . . . .	68,80	80 . . . . .	129,02
40 . . . . .	44,35	63 . . . . .	71,01	81 . . . . .	135,81
41 . . . . .	44,88	64 . . . . .	72,20	82 . . . . .	143,36
42 . . . . .	45,55	65 . . . . .	72,84	83 . . . . .	151,79
43 . . . . .	46,24	66 . . . . .	73,99	84 . . . . .	161,37
44 . . . . .	46,97	67 . . . . .	76,42		
45 . . . . .	47,73	68 . . . . .	78,30		
46 . . . . .	48,53	69 . . . . .	81,06		